

LORENZO MIAZZI*

*Infanzia, donne e famiglie immigrate: discriminazione e intervento giurisdizionale***

SOMMARIO: 0. *Introduzione* – 1. *Famiglia e pluralismo giuridico* – 1.1. *Famiglia e immigrazione* – 1.2. *L'intervento giudiziario* – 1.3. *Società multiculturale e pluralismo giuridico* – 1.4. *Dalla multiculturalità all'interculturalità all'esperanto dei valori* – 1.5. *Pluralismo giuridico e interlegalità* – 2. *L'intervento giurisdizionale* – 2.1. *L'imputabilità del minore straniero* – 2.2. *La valutazione dei comportamenti genitoriali nei procedimenti a tutela del minore: abbandono, inidoneità, comportamenti pregiudizievoli* – 2.3. *Gli aspetti penali dei comportamenti genitoriali: i maltrattamenti nei confronti dei minori, l'abuso dei mezzi di correzione, le mutilazioni sessuali* – 2.4. *L'uso del velo* – 2.5. *L'appartenenza ad altre culture come circostanza di altri reati* – 2.6. *Una riflessione conclusiva*

0. *Introduzione*

Il titolo dell'incontro evidenzia che, fra i complessi conflitti derivanti dalla compresenza di più culture nella nostra società, quello che avviene all'interno della famiglia è il più significativo e forse il più problematico.

Ora, va premesso e ribadito che, in una società multiculturale, i soggetti discriminati sono, in primo luogo, gli immigrati in generale: per questo è stata approntata una legislazione di contrasto della discriminazione (art. 42 ss. T.U., d. l. n. 286/1998); per questo sono previste leggi che puniscono la discriminazione etnica, razziale religiosa, come la l. 654 del 1975, che viene sempre più frequentemente applicata, come dimostrano anche pronunce recenti.

È il caso di un imputato di Verona che si era rifiutato di servire, nel bar che gestiva, le consumazioni richieste da cittadini extracomunitari, dichiarando

* Giudice del Tribunale di Adria – Rovigo, responsabile dell'area diritto minorile della rivista "Diritto, immigrazione, cittadinanza".

** Conferenza tenuta l'8 novembre 2007, nel Corso di Sociologia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ringrazio il professor Francesco Belvisi per avermi invitato.

espressamente di non voler servire alcun extracomunitario: la Suprema Corte ha ritenuto che nel comportamento “ispirato in modo unico da intolleranza” vi fosse “la coscienza e la volontà di offendere l’altrui dignità umana in considerazione della razza, dell’etnia o della religione dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in essere”¹. Ancora la Corte ravvisa l’aggravante della finalità di discriminazione ed odio etnico, razziale e religioso nel gesto di chi cerca di togliere il velo a una donna di religione islamica che sta andando alla moschea per pregare²: il fatto era accaduto a Genova.

Discriminati nel campo dei rapporti di lavoro, sono i lavoratori immigrati: i quali non solo spesso lavorano in condizioni irregolari quando non di vero sfruttamento, ma fanno maggiore fatica degli italiani anche a ottenere la tutela giudiziaria dei loro diritti³. E la condizione non cambia, certo, quando dalla parte del datore di lavoro vi sono altri stranieri, i quali spesso creano situazioni di sfruttamento rese più odiose dalla vicinanza dei rapporti, come nel caso dei laboratori tessili gestiti da cinesi, o in certe forme di lavoro domestico, che sono state considerate giustamente come forme di lavoro forzato, se non addirittura di schiavitù⁴.

Nella sanità soggetti deboli sono spesso quegli extracomunitari che sono colpiti da malattie che si credevano scomparse nei paesi occidentali, e che non sono portate da loro, ma causate dalle condizioni in cui sono costretti a vivere: su questo punto il rapporto di “Medici senza frontiere” sulle condizioni di vita e di salute dei lavoratori stranieri stagionali nel sud d’Italia contiene dati inequivocabili e smentisce ogni ipocrisia e speculazione politica⁵.

Si potrebbe continuare, ma la relazione è incentrata non sui conflitti sociali esterni, ma sui rapporti interni ai gruppi immigrati, in particolare alle famiglie, per veder come la legge italiana e la giurisprudenza tutelano i soggetti deboli di quei rapporti, che sono le donne e i minori.

¹ Cass. sez. III, 5.12.2005, n. 46783, in “Cassazione penale”, 3, 2006, p. 873.

² Cass. sez. III, 9.3.2006, n. 11919, dep. il 3.4.2006.

³ Vedi, ad esempio, G. Campo, La tutela dei diritti dei lavoratori immigrati, in “Questione Giustizia”, 3, 2006, p. 552.

⁴ Emblematico il caso Siliadin affrontato da Corte EDU, causa 73316/2001, sentenza del 26.7.2005. La Corte ha ritenuto sussistere non solo lavoro forzato, ma uno stato di servitù per una ragazza africana tenuta a lavorare nell’abitazione di una famiglia di connazionali sette giorni la settimana, anche 15 ore al giorno, senza possibilità di uscire se non occasionalmente, senza paga, e a cui era stato sottratto il passaporto: la sentenza è commentata in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 4, 2005, p. 100.

⁵ Rapporto redatto da Medici senza frontiere – Missione Italia, I frutti dell’ipocrisia, Storie di chi l’agricoltura la fa. Di nascosto, Sinnos editrice, Roma 2005. Una sintesi e un commento si possono trovare in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 1, 2005, pp. 69-83.

Ora, va detto subito che la questione religiosa non c'entra, o entra poco, o entra come paravento, anche in queste situazioni. Ad esempio, le "mutilazioni genitali femminili" (MGF) sono collegate ad aspetti culturali più ampi e in gran parte precedenti l'Islam; lo sfruttamento in senso penale (ad esempio, nella prostituzione, nei vari racket...) è effettuato alla pari da senegalesi, albanesi, rumeni; lo sfruttamento in senso stretto – economico – dei soggetti deboli, minori e donne, riguarda tradizionalmente e quasi esclusivamente gli zingari: che sono, in pari misura, cattolici, ortodossi, musulmani; lo sfruttamento della prostituzione è agito da senegalesi come da albanesi e da romeni; e c'entra poco la religione anche con la violenza alle persone.

Entra in gioco invece la laicità dello Stato, quando si tratta di garantire la parità di trattamento delle persone.

1. *Famiglia e pluralismo giuridico*

1.1. *Famiglia e immigrazione*

La complessità del fenomeno dell'immigrazione porta a sviluppare, fra le altre, una riflessione sul ruolo della legge, o meglio della giustizia, nel conflitto insito in ogni società multiculturale, partendo da quel particolare punto di osservazione che è la famiglia.

Quella italiana è ormai indubbiamente una società multiculturale⁶; e non potendovi essere dubbi sul ruolo cruciale che la famiglia svolge in ogni società, non stupisce che i problemi che sorgono trovino in essa maggiore evidenza. La famiglia è contemporaneamente il principale motore dell'integrazione e della convivenza, ma anche il luogo nel quale il conflitto (fra identità e differenze, fra tutela delle minoranze e tutela dei diritti individuali...) si fa più aspro, e più laboriosa è la mediazione: perché in relazione ai bambini e alla famiglia "le parti, sia private, sia pubbliche, sono spinte a difendere in modo 'integralistico' i propri valori, poiché è in gioco la loro identità culturale"⁷.

⁶ "Con l'espressione 'società multiculturale' si intende solitamente sia un progetto politico volto a riconoscere le culture che convivono in ogni società, sia la effettiva presenza di culture diverse nell'ambito di un medesimo spazio sociale": L. Mancini, *Percezione del diritto e impatto tra culture giuridiche nell'esperienza migratoria*, in "Sociologia del diritto", 3, 1999, p. 103. La definizione può essere accettata, purché non si dimentichi che, come si dirà, la disomogeneità non deriva solo da diversità culturali, ma anche dal frazionamento della "maggioranza culturale" in una pluralità di gruppi sulla base di diversità ideologiche e politiche.

⁷ F. Belvisi, *Società multiculturale, costituzione e diritto: verso un nuovo paradigma giudiziale*, ricerca Murst 1997, reperibile al sito <http://www.cirfid.unibo.it/murst40-97/40->

Va detto che questo è un momento critico anche per le famiglie “italiane” (e quindi, anche per gli interventi a tutela dei loro componenti) per le quali sta diventando sempre più difficile la precisazione del ruolo sociale e la valutazione delle relazioni interne; infatti alla scontata frattura generazionale si aggiunge la frammentazione “orizzontale” dei modelli, conseguente al venir meno della omogeneità dei valori – morali, religiosi, civici – che sino a non molti anni addietro disegnavano un’idea di famiglia sostanzialmente condivisa⁸. Dalle relazioni coniugali ai rapporti fra genitori e figli, dalla pratica religiosa alle attività del tempo libero, i “modi di essere” delle famiglie italiane (e, quindi, le loro regole interne) sono i più diversi e contrastanti.

L’osservazione non sembri superflua, in quanto la mancanza di “regole familiari” chiare e condivise non è senza conseguenze anche per gli stranieri che giungono nel nostro paese. Infatti, gli immigrati, che costituiscono la minoranza culturale (anzi, un insieme di minoranze culturali) del paese che li ha accolti, non si trovano di fronte una società omogenea, ma una società in cui la “maggioranza culturale” è frazionata in una pluralità di gruppi sulla base di diversità sociali, ideologiche e politiche. Quindi essi devono mettere in rapporto la propria concezione di famiglia, le loro regole e consuetudini anche giuridiche, con concezioni e comportamenti nuovi ed estranei, che non formano un modello coerente cui fare riferimento, proposto unitariamente dalla maggioranza culturale. Per questo anche l’intervento giudiziario riguardante le famiglie straniere (o i conflitti culturali comunque connessi alla famiglia) diventa più difficile e delicato.

1.2. *L’intervento giudiziario*

L’intervento giudiziario relativo a famiglie straniere, però, è problematico anche perché il giudice deve utilizzare norme vecchie, inadeguate, in buona parte inservibili. Gli strumenti – le leggi e la loro interpretazione – con i quali l’Autorità Giudiziaria affronta le questioni che riguardano i minori e le famiglie straniere sono quelli pensati, e applicati, nella realtà

97/SezioneII/ParteII/2.2/Belvisi2_new.doc, p. 4, n. 13, anche in Idem, *Società multiculturale diritti e costituzione. Una prospettiva realista*, Clueb, Bologna 2000, pp. 133-177.

⁸ Significativamente, le maggiori riforme in questo campo (la legge sull’adozione speciale, la riforma del 1975, la legge n. 184/1983) furono approvate praticamente all’unanimità. Sulla concezione della famiglia italiana nel Novecento vorrei rimandare alle riflessioni di P. Vercellone, *Centocinquanta anni di ingerenza del giudice nella famiglia*, in “MINORIGiustizia”, 2, 1995, p. 11; in particolare, sul punto in esame, vedi p. 17.

nazionale. O meglio, pensati in relazione alla società italiana esistente o riconosciuta nel momento in cui il legislatore emanava le leggi e disponeva gli strumenti d'intervento: quindi sostanzialmente, per quello che riguarda il diritto civile, alla situazione italiana degli anni '70; per il diritto penale, l'impianto risale addirittura agli anni '30⁹. Ma nel frattempo la famiglia e la società sono molto cambiate.

Non esiste più un unico tipo di famiglia e accanto al modello per il quale la legge venne pensata e disegnata (quella "tradizionale" con due genitori sposati e con figli: quella che la Costituzione definisce all'art. 29 "la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio") è sorta una pluralità di tipi e di relazioni familiari¹⁰. E le norme create pensando a quel tipo di famiglia – sia quelle che prevedono e disciplinano l'esercizio dei rapporti e delle potestà familiari, sia quelle che regolano i conflitti familiari – risultano rigide e da adattare, quando non obsolete e inapplicabili¹¹.

Nella società multiculturale, poi, l'immigrazione ha introdotto o proposto modelli e relazioni familiari sconosciuti o *stranieri*¹², come la famiglia "allargata", il gruppo o clan, la poligamia, la kafala, cure genitoriali e rapporti fra parenti molto diversi...; ma anche il ritorno a schemi familiari, incentrati sulla potestà del padre, che caratterizzavano la società italiana prima del 1975.

Si tratta, ora, di comprendere cosa ha fatto e fa l'Autorità Giudiziaria, come usa gli strumenti normativi e giurisdizionali in un contesto così cambiato, e soprattutto se sia già individuato o individuabile un modello di regolazione dei conflitti e dei rapporti per comporre le diversità sempre

⁹ Va ricordato che la riforma del diritto di famiglia è del 1975, la legge sull'affidamento e l'adozione è del 1983; quanto al Codice penale, promulgato nel 1930, esso è stato aggiornato per lo più con adattamenti giurisprudenziali e frequenti sono stati gli interventi della Corte Costituzionale (si pensi al plagio, al vilipendio...); rari sono stati gli interventi strutturali del legislatore (come recentemente avvenuto sulla violenza sessuale e con la legge sui reati di opinione).

¹⁰ La cui tutela costituzionale viene fatta risalire all'art. 2 Costituzione. La visione complessa e approfondita dell'evoluzione della famiglia italiana nel dopoguerra si trova in M.G. di Renzo Villata, *La famiglia*, in *Enciclopedia Treccani 2000*, vol. II, Roma 2002, pp. 880 ss.

¹¹ Si pensi alla sostanziale atrofia che ha colpito molte norme del codice civile, come gli artt. 145, 316, 337...

¹² "Come è stato ormai definitivamente dimostrato, nelle lingue indoeuropee il termine che designa lo straniero contiene contemporaneamente in sé l'intero repertorio delle accezioni semantiche dell'alterità, e cioè il forestiero, l'estraneo, il nemico – ma anche lo strano, lo spaesante, in una parola tutto ciò che è altro da noi, anche se con noi viene comunque in rapporto": così U. Curi, *Sul concetto filosofico di straniero*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 3, 2005, p. 42.

crescenti in una società irreversibilmente multi-etnica. È chiaro, infatti, che, nonostante la buona volontà individuale, la ricerca faticosa volta per volta della soluzione di compromesso dello specifico caso sottoposto al giudice, se non è sostenuta e inquadrata in un sistema di fini e di percorsi porta alla ripetizione di analisi in problemi simili, con scontate differenze nelle soluzioni trovate oltre a cattivo utilizzo delle risorse. Occorre riflettere, dunque, sui criteri normativi di giudizio utilizzati e utilizzabili nella società multiculturale e individuare gli obiettivi generali dell'azione giudiziaria e amministrativa, così da dare significato e orientamento al singolo intervento.

1.3. *Società multiculturale e pluralismo giuridico*

L'esistenza di una società multiculturale non è certo nuova. Altre volte ci si è trovati di fronte a pluralità di popoli viventi nello stesso territorio o forma statale, ognuno dei quali portatore di sistemi giuridici propri; o a società divise in stirpi o ceti rigidamente separati, cui si applicavano leggi diverse: in queste situazioni, diversi ordinamenti giuridici entrano in conflitto in uno stesso spazio politico in quanto pretendono di regolare, in tutto o in parte, le medesime situazioni. Dunque, il fenomeno che nella realtà sociale viene definito come società multiculturale, dal punto di vista del diritto viene definito come *pluralismo giuridico*¹³. Il pluralismo giuridico è, quindi, di per sé portatore di conflitto; ma è anche il primo strumento per la risoluzione del conflitto, quando porta al riconoscimento della pluralità (di culture e di ordinamenti giuridici) e della necessità di affrontare il conflitto partendo dalla pluralità e non dalla sua negazione¹⁴.

L'esperienza storica dimostra che il problema dei rapporti fra i vari ordinamenti giuridici venne diversamente risolto¹⁵. Dapprima, nei sistemi

¹³ Questo è il termine correntemente usato, anche se più correttamente dovrebbe parlarsi di "pluralità degli ordinamenti giuridici", come esattamente rilevato da M. Corsale, *Pluralismo giuridico*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. 33, Giuffrè, Milano 1983, p. 1003. Anche questo termine peraltro è bivalente, in quanto viene usato sia per descrivere il fenomeno sia – meno propriamente – per indicare una strategia di politica del diritto.

¹⁴ Sul rapporto fra pluralismo giuridico e conflitto, vedi le diverse concezioni di F. Belvisi, *Società multiculturale, costituzione e diritto*, cit., pp. 11 ss.; e A. Facchi, *Pluralismo giuridico e società multi-etnica: proposte per una definizione*, in "Sociologia del diritto", 1, 1994, pp. 48-49.

¹⁵ Non si prendono in considerazione i sistemi nei quali si negava ogni pluralismo. È interessante notare che modernamente i più irriducibili avversari di ogni forma di interpretazione pluralista della struttura sociale furono i marxisti, in quanto essa

caratterizzati dalla pluralità delle fonti, cercando di farli coesistere e vivere separatamente, trovando nel “diritto personale” (in senso lato) uno strumento di soluzione: cioè applicando a ogni persona – a seconda del popolo o dell’ente “intermedio” o della classe sociale di appartenenza – il “proprio” ordinamento giuridico, attraverso i propri giudici¹⁶. Negli stati moderni, fermamente ispirati al principio di statualità del diritto e caratterizzati dalla codificazione, il fenomeno venne affrontato con apposite norme (il diritto internazionale privato) che, specie nel diritto civile e di famiglia, individuano nella legge “nazionale” dei soggetti interessati la norma da applicare, indipendentemente dal luogo in cui si trovano¹⁷. Il sistema di diritto internazionale privato porta, cioè, al riconoscimento di diritti soggettivi e di altre posizioni giuridiche create da una norma straniera, sorte in un ordinamento diverso, ai quali il sistema giuridico “interno” presta il proprio riconoscimento (l’accertamento della situazione giuridica avviene nei tribunali interni) e i mezzi di cui dispone¹⁸.

1.3.1. *L’insufficienza di un sistema basato sul “diritto personale”*

È pensabile riproporre simili modelli alla situazione attuale, in questa società multiculturale e multiethnica? Sarebbe giuridicamente possibile definire ogni rapporto familiare solo con le regole proprie del paese o entità sub-statale di appartenenza, o riproponendo il modello di personalità del diritto, o attraverso un’abnorme moltiplicazione delle norme di collegamento? La risposta è certamente negativa: non per etnocentrismo, o per adesione acritica al principio di statualità del diritto; e neppure perché si consideri la pluralità degli ordinamenti giuridici come portatrice inevitabile di disordine e ingiustizia; ma per una serie di ragioni pratiche e sistematiche.

usciva dallo schema dicotomico del conflitto sociale: cfr. M. Corsale, *Pluralismo giuridico*, cit., p. 1020.

¹⁶ A Roma, nell’età repubblicana il *ius civile* in senso stretto era applicabile ai soli cittadini romani; successivamente i popoli germanici conquistatori consentirono alle popolazioni romane di continuare a vivere secondo il diritto romano (formalizzato nelle cosiddette leggi romano-barbariche); e più avanti, dalla Repubblica di Venezia agli Stati coloniali, molteplici furono i casi nei quali l’autorità “statale” o dominante riconosceva e consentiva l’uso di diversi ordinamenti giuridici in uno stesso territorio, vuoti a fini di controllo delle popolazioni che di conservazione di equilibri politici. Oltre al saggio di Corsale sopra citato, rinvio a C. Faralli, *Vicende del pluralismo giuridico. Tra teoria del diritto, antropologia e sociologia*, in “Sociologia del diritto”, 3, 1999, p. 89.

¹⁷ Si vedano gli artt. 17 e ss. delle Preleggi, gli artt. 29 e 36 della l. 218/1995.

¹⁸ Cfr. T. Ballarino, *Diritto internazionale privato*, Cedam, Padova 1993, p. 12.

In primo luogo, come si è visto, molte disposizioni straniere vengono respinte in quanto in contrasto con l'ordine pubblico interno: sia a livello di interi istituti (come la poligamia), sia per alcuni effetti pregiudizievoli alle parti (come il ripudio nel caso del matrimonio islamico), sia, in alcuni casi, per il contenuto dei provvedimenti presi dalle autorità del paese di provenienza sulla base delle disposizioni esaminate¹⁹.

In secondo luogo, questa soluzione, in presenza di un numero così rilevante di persone e culture diverse, come quelle oggi presenti nei paesi occidentali, porterebbe ad inconvenienti pratici irrisolvibili e a insuperabili problemi interpretativi²⁰.

Inoltre, essa sarebbe del tutto incompatibile con il nostro sistema costituzionale e con quel sistema di garanzie e di tutela dei diritti fondamentali della persona, cui il nostro paese aderisce attraverso sempre più numerose convenzioni internazionali. L'applicazione diretta delle norme, anche consuetudinarie, per non dire delle usanze e dei riti, di ogni popolo cui appartengano i migranti, anche se avvenisse per rispetto, o tolleranza, o semplice indifferenza, creerebbe inaccettabili ingiustizie, disparità di trattamento, omissioni di tutela dei diritti umani: dall'infibulazione ai maltrattamenti dei figli alla discriminazione verso le donne, gli esempi sono molteplici. Certamente in casi come questi non si deve imporre l'assimilazione, ma non è possibile neppure rinunciare a dare un giudizio di valore sui comportamenti agiti dagli immigrati, a sostenere che esistono cose giuste o accettabili, e cose ingiuste e inaccettabili, da vietare e punire.

E infine, ma il motivo è di primaria importanza, questa soluzione non sarebbe accettata neppure dai destinatari, molti dei quali una volta giunti in Italia non si riconoscono o non vogliono più riconoscersi in quelle norme. Chi ha detto che le donne dei paesi arabi, ad esempio, vogliono perpetuare la situazione della terra d'origine, e che il migrante indiano vorrebbe vivere nel sistema delle caste? L'esperienza dimostra, a volte, il contrario. Senza pensare che ciò sarebbe una condanna all'immobilità, la creazione di una gabbia sociale e culturale, che non riconoscerebbe il "diritto di uscita" ai membri di quei gruppi sociali²¹.

¹⁹ Come nel caso affrontato, in materia di kafala, dal Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 9.2.2005, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2, 2005, p. 183.

²⁰ T. Ballarino, *Diritto internazionale privato*, cit., pp. 48-50.

²¹ Sulla necessità di garantire il diritto di uscita, sulle modalità e le conseguenze dello stesso sono debitore delle riflessioni effettuate da F. Belvisi, *Situando l'analisi: pluralismo normativo e tutela giuridica dei soggetti vulnerabili nella società multiculturale*, relazione tenuta al seminario "La società multiculturale: le sfide per i giuristi", organizzato da Magistratura Democratica e dall'ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Torino 21 gennaio 2006, ora in *Differenza razziale, di-*

1.3.2. *I pericoli delle soluzioni equitative e pragmatiche*

La seconda conclusione viene dall'osservazione che nella gran parte dei casi la giurisprudenza è sembrata affrontare il fenomeno migratorio e i problemi da esso posti, ricercando faticosamente soluzioni di compromesso nel caso singolo. E si avverte spesso chiaramente, nelle motivazioni dei provvedimenti, il disagio per l'essere stretti fra l'interpretazione letterale, che porta ad applicare indiscriminatamente le leggi in modo identico indipendentemente dai soggetti cui si applicano (e creando quelle ingiustizie che deriva dal trattare in modo uguale casi in realtà diseguali) e l'adattamento al caso concreto delle regole, senza bene sapere entro quali limiti sia lecito muoversi (e dunque con i pericoli che derivano dalla eccessiva personalizzazione della decisione).

Il modello teorico del pragmatismo di tipo anglosassone, o un suo adattamento ispirato alla soluzione "equitativa" trovata caso per caso, incontra comunque una ferma contrarietà nel legislatore che, come emerge inequivocabilmente da recenti interventi, mal sopporta l'eccessiva discrezionalità giurisdizionale; ma non pare gradito – come si è visto – neppure ai giudici. Diventa forte e non più rinviabile, quindi, l'esigenza di trovare un modello di regolazione dei conflitti e dei rapporti che sostenga e inquadri le analisi delle singole fattispecie.

1.4. *Dalla multiculturalità all'interculturalità all'esperanto dei valori*

Lasciando, per ora, il piano giuridico, è certamente utile osservare quanto avviene nel settore della società che è in prima linea nel confronto fra culture, cioè la scuola.

Da alcuni anni si è fatta intensa e feconda la riflessione sulla compresenza di molte culture e un risultato ormai comprovato è che tale pluralità non può essere affrontata solo con il rispetto, la tolleranza o l'indifferenza; in questo modo, infatti, si considerano le culture (dei genitori stranieri, dei genitori italiani, dei loro figli) come immutabili e non comunicanti, mentre così non è. Perché le persone che a queste culture si richiamano in realtà si muovono, si confrontano, mescolano le culture di provenienza; in una parola: vivono. Ogni mattina la donna somala immigrata a Roma apre il suo armadio e sceglie un vestito: e può indossare un abito del suo paese, o jeans e maglietta. L'ambulante marocchino spesso

mette il tradizionale copricapo arabo, altre volte un berrettino con visiera. E soprattutto i bambini e i ragazzi confondono e mescolano ciò che viene loro proposto, e ricercano una continuità fra i valori diversi e a volte in contraddizione che hanno ricevuto per educazione e che incontrano dopo (nel mondo del lavoro, nella scuola, nel semplice vicinato...).

Se è questo che avviene, si può dire più in generale che l'identità delle persone non si basa più su un'unica cultura, ma tutte le culture con cui l'individuo viene in contatto contribuiscono alla formazione dell'identità: con felice sintesi, è stato detto che "non soltanto le società sono dunque multiculturali, ma anche le persone"²².

Nella scuola, ma anche nella società, allora, diventa obiettivo primario dell'intervento sociale (e politico) il lavoro di integrazione tra le diverse culture che si trovano a convivere nella stessa terra. Si tratta di passare da un concetto di multiculturalità (compresenza di diverse culture) a uno di intercultura e transcultura, cioè di arrivare alla produzione di forme culturali nuove, ibride e permeabili fra loro²³, e la riflessione interculturale individua proprio nel diritto (in senso atecnico) il collante del sistema²⁴.

Si auspica così un "diritto umanitario" che si possa proporre come universale, capace di tutelare tutti i soggetti²⁵; un diritto che funzioni da contenitore e da collegamento di tutte le culture²⁶. Ma è chiaro che non diverso è nella sostanza il quadro di valori di riferimento che viene evocato dai giuristi: una "lista di principi" che contenga i diritti previsti dalle nostre costituzioni (Belvisi); una "costituzione democratica" capace di

²² La frase di A. Gutmann, pluricitata per la sua efficacia, si trova in *La sfida del multiculturalismo all'etica politica*, in "Teoria Politica", 3, 1993, p. 15.

²³ Così F. Pinto Minerva, *L'intercultura*, Laterza, Roma-Bari 2002. Studi e ricerche sulla multiculturalità e sull'educazione interculturale nella scuola hanno prodotto negli ultimissimi anni notevoli riflessioni. Fra le tante, limitandosi alle monografie, vedi anche Franco Cambi, *Intercultura: fondamenti pedagogici*, Carocci, Roma 2001; L. Fabbri e B. Rossi, *La costruzione della competenza interculturale. agire educativo e formazione degli insegnanti*, Guerini, Milano 2003; E. Nigris, *Fare scuola per tutti. Esperienze didattiche in contesti multiculturali*, Angeli, Milano 2003; M. Omodeo, *La scuola multiculturale*, Carocci, Roma 2002.

²⁴ È vero che gli stessi giuristi interessati al pluralismo contrassegnano forme diverse come "diritto", ben oltre i caratteri distintivi tradizionali, con il rischio di non distinguere dove parla di diritto e dove di vita sociale. Mette in guardia e avverte dei costi di "mescolare tutto come 'diritto'", S. Roberts, *Contro il pluralismo giuridico*. Alcune riflessioni sull'attuale ampliamento del campo giuridico, in "Sociologia del diritto", 3, 1999, p. 232.

²⁵ Così F. Cambi, *Intercultura*, cit.

²⁶ F. Pinto Minerva, *o L'intercultura*, cit.

tradurre il carattere multiculturale della società (Zagrebelsky); un accordo sui beni universali sostantivi (Gutmann)...

Questo “quadro di valori di riferimento” deve comprendere molte cose. Principi propri delle nostre costituzioni, certo: rimanendo all’ambito della famiglia e della persona, i diritti inviolabili dell’uomo e delle formazioni sociali, ad esempio. Ma anche e necessariamente finalità e strumenti: il diritto all’unità e il favore per le relazioni familiari, la prevalenza dell’interesse del minore... Senza porre o imporre un modello di vita, questo quadro deve porsi come una possibile soluzione che renda possibile la coesistenza: cioè come “un compromesso delle possibilità”²⁷.

Per avere effettività questo quadro deve essere condiviso: se manca l’adesione delle persone portatrici di “culture altre”, la sua efficacia potrà derivare solo da un’imposizione. Questo rende necessaria ad ogni livello la negoziazione dei valori di riferimento: per quanto fondamentali²⁸, i diritti previsti dalle nostre costituzioni devono essere “negoziabili in relazione ai principi contenuti in altri cataloghi di valori propri di altre tradizioni culturali... senza presupporre dall’inizio che essi debbano valere per tutti”²⁹. Così tutti principi possono essere interpretati e resi compatibili con le culture altrui, e in questo modo può essere risolto (o meglio neutralizzato) il conflitto culturale e giuridico; diversamente, rimane solo il conflitto, che la decisione giudiziaria in realtà non può comporre, come si vedrà subito.

1.5. *Pluralismo giuridico e interlegalità*

Si torna dunque al diritto, e al cuore del diritto che è l’applicazione della norma al caso concreto. Detto per inciso, non è ragionevole attendere in questo campo aiuto a breve scadenza da parte del legislatore: l’esperienza dimostra come sia difficile oggi, e non solo in Italia, fare leggi che implicino scelte sui valori fondamentali o su questioni di principio.

Con frequenza sempre maggiore l’Autorità Giudiziaria esamina casi nei quali l’applicazione della regola giuridica, sia civile che penale, pensata

²⁷ Così G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992, p. 10.

²⁸ Va ricordato che nel mondo islamico anche il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona è subordinato alla compatibilità con la “chari’a”, e che per questo motivo i paesi islamici hanno stipulato apposite Dichiarazioni, “concorrenti” con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948: dalla “Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo”, del 1981, alle più recenti “Dichiarazione dei diritti dell’uomo nell’Islam” del 1990 e “Carta araba dei diritti dell’uomo” del 1994. Cfr. L. Mancini, *Percezione del diritto*, cit., p. 113.

²⁹ F. Belvisi, *Società multiculturale, costituzione e diritto*, cit., p. 21.

e finalizzata alla tutela dei valori propri della nostra società, mostra un evidente sfasamento rispetto alla fattispecie concreta, allorché in esame vi siano comportamenti (principalmente agiti nell'ambito dei rapporti familiari) posti in essere da stranieri i quali, nel determinarsi a quel comportamento, si siano ispirati o conformati a principi culturali, religiosi e giuridici diversi.

Con la conseguenza – se si applica il solo diritto nazionale – di ritenere punibili, e gravemente punibili, atti ispirati in realtà a tradizioni risalenti o ai valori del gruppo straniero di appartenenza, senza che l'interessato colga il disvalore del gesto. O al contrario – se si applicano (attraverso il richiamo operato dalle norme di diritto internazionale o attraverso un'abnorme estensione dell'elemento soggettivo del reato) le norme straniere scritte o consuetudinarie – di arrivare a considerare leciti atti vietati sia giuridicamente che moralmente dalla nostra società, omettendo altresì di proteggere i soggetti deboli delle popolazioni immigrate³⁰. Giudicare “per principio”, cioè secondo un criterio di rinvio fisso, secondo l'uno o l'altro “ordinamento” porta quindi comunque ad una decisione iniqua. Tecnicamente ineccepibile, ma iniqua.

L'insufficienza della risposta giudiziaria ispirata a criteri rigidi è, in parte, il riflesso dell'insufficienza della multiculturalità. Perché, come si è detto, le persone vivono. E i migranti vivono al confine fra due culture e due diritti. In parte resistono all'integrazione attaccandosi ai valori di provenienza; in parte aderiscono acriticamente ai valori della società ospitante facendosi assimilare. Ma la maggior parte, e i minori soprattutto, rimangono in questa frontiera e così come usano ogni giorno elementi dell'una e dell'altra cultura, così ogni momento si confrontano con le norme di comportamento e le relazioni dell'uno e dell'altro sistema normativo. La madre somala può scegliere – obbedendo alla regola proposta dal clan e alle pressioni dei parenti in patria che ritengono che sia giusto fare così – di intraprendere un viaggio in Africa per infibulare sua figlia, o non farlo. L'ambulante marocchino, di fronte alla ribellione di sua figlia può imporre il suo modello autoritario di padre o considerare accettabili certi comportamenti.

Questa situazione viene definita come “interlegalità”: è la situazione della persona che viene a trovarsi in un reticolo di norme, soggetto alla

³⁰ Le principali sedi di questi conflitti sono il trattamento delle donne e dei bambini; rimando, sul primo, a S. Aimiumu e F. Balsamo, *Arue e gudniin: valori e cicatrici della femminilità*, estratto della ricerca *Attitudini e aspettative delle donne delle minoranze etniche in Europa – 1998/99*, in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 4, 2000, p. 69; sul secondo, a M. Bouchard, *Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e multiculturale*, in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 1, 2000, p. 19.

vigenza contemporanea e all'interazione di diversi sistemi giuridici³¹. Se si vuole, un pluralismo giuridico visto non nella prospettiva politico-ordinamentale ma dal punto di vista dell'individuo. L'interlegalità, in parallelo al sorgere dell'intercultura, deriva dal riconoscimento del fatto che nelle società multiculturali interagiscono non solo diverse culture, ma diverse dimensioni del diritto; per cui le persone sono interessate, nello stesso momento, da più norme che – a diverso livello ma in competizione fra loro – pretendono di regolare i loro comportamenti.

E le persone scelgono. Scelgono la regola che in quel momento e in quella situazione trovano più giusta. In quel momento essi non sono più "soggetti al diritto", ma "soggetti del diritto"³²: perché costruiscono un sistema di regole nuovo che non è né l'uno né l'altro dei due modelli originali. Chi si trova in quella situazione sa che facendo una certa scelta andrà incontro alla disapprovazione da parte (di alcuni almeno) dei suoi connazionali e alle conseguenze che questo può avere; in caso diverso sa che potrà essere accusato dalla società del paese di accoglienza di rifiutare l'integrazione, che potrà essere emarginato, o punito, addirittura incarcerato.

Il soggetto – genitore o figlio – che si trova di fronte a possibili applicazioni concorrenti delle diverse norme dei diversi ordinamenti cui "appartiene" (per cultura, per scelta o per necessità giuridica), sceglie quella che ritiene la più "giusta", cioè quella che meglio si adegua e persegue i valori (religiosi, politici, culturali) che egli ritiene prevalenti. Come si è detto, corre il rischio che gli altri soggetti e enti interessati alla sua scelta possano non condividerla, applicando altre norme o facendone diversa interpretazione. Ma egli è consapevole del rischio di questa disapprovazione ed è disposto a pagarne le conseguenze. Nei rapporti con gli altri familiari, con il gruppo, con lo Stato ospitante.

Fece la sua scelta il padre egiziano, profondamente religioso, inserito in una comunità strutturata di immigrati musulmani³³, la cui figlia poco

³¹ Questo fenomeno è stato per primo e più approfonditamente descritto da B. de Sousa Santos, in *Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law*, in "Journal of Law and Society", 3, 1987, pp. 279-302. Il termine di interlegalità è usato da Sousa Santos per definire il fenomeno dell'intersezione di diversi sistemi giuridici. Nella descrizione del fenomeno, a seconda dell'aspetto ritenuto prevalente, vengono da altri autori usati concetti (e termini) diversi: pluralismo giuridico soggettivo, internormatività, diritto poroso...

³² Così de Sousa Santos, *Law*, cit., p. 298.

³³ Sull'importanza dell'aspetto comunitario per gli immigrati musulmani, cfr. L. Mancini, *Percezione del diritto*, cit., pp. 119-121: "Dove esiste una comunità strutturata la vita extrafamiliare dell'immigrato si realizza prevalentemente all'interno di essa; [ad essa] in certa misura è riconosciuta l'autorità di intervenire e prendere decisioni che coinvolgono i membri della comunità stessa".

più che bambina rimase incinta; i fortissimi legami con il gruppo lo avrebbero costretto a scelte coerenti con la sua tradizione religiosa, ma ciò avrebbe significato perdere la figlia. Allora accettò l'intervento dei servizi sociali e del Tribunale per i minorenni, mantenendo la segretezza verso i familiari e il gruppo, e acconsentì di mandare la figlia in una comunità fuori regione, dicendo ai parenti che era malata e doveva curarsi; quando il bambino nacque venne dato in adozione. Quando il giudice lo interrogò su chi potesse avere avuto quei rapporti sessuali con la figlia, egli rispose che non voleva saperlo, perché se lo avesse saputo e la cosa fosse diventata nota sarebbe stato costretto (dai suoi principi religiosi, dalle pressioni del gruppo) a perdere per sempre la figlia (se non addirittura ucciderla), pena l'espulsione dalla comunità. Ma il padre scelse, fra le regole (giuridiche, religiose, sociali) che poteva applicare, quelle che gli permettevano di salvare la sua relazione familiare³⁴.

Al contrario, ritenne prevalenti i valori religiosi e "culturali" di appartenenza quella famiglia musulmana che voleva mandare a scuola le figlie con un velo sul volto; e al rifiuto del preside scelse di sacrificare l'educazione delle figlie, la possibilità di una loro migliore integrazione, le loro stesse aspirazioni, e le tenne a casa. Per non parlare del padre marocchino che, non potendo accettare i comportamenti della figlia adolescente che rivendicava un'autonomia per lui inconcepibile, la picchiava. Disse ai giudici che a vederla con le minigonne e frequentare un ragazzo italiano, gli sembrava di perderla, e per non perderla la picchiava; finché una volta la picchiò sino a ucciderla³⁵.

³⁴ Il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia relativo alla vicenda è inedito; così come un altro relativo ad un caso molto simile, riguardante una famiglia musulmana "fondamentalista", con un figlio e una figlia preadolescenti. Il ragazzo abusò della sorella, e il padre accettò di collaborare con le istituzioni pubbliche, sempre mantenendo la segretezza verso i familiari e il gruppo. Il ragazzo venne allontanato con la "scusa" di un apprendistato da fare; la ragazza, finta malata, venne seguita dai servizi e dopo poco rientrò a casa. E anche in questo caso l'alternativa, cioè seguire le regole della comunità religiosa di appartenenza, avrebbe comportato la perdita di entrambi i figli.

³⁵ I fatti sono del 2004 e sono stati ampiamente pubblicizzati dalla stampa; il primo avvenne a Milano, il secondo nella Provincia di Padova. Le sentenze di primo e secondo grado relative a quest'ultimo caso, rilevante per le considerazioni sui rapporti fra "il substrato culturale e l'ambiente in cui vive ed ha agito l'autore del fatto" sono pubblicate in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 4, 2006, pp. 202 e 208. Si riporta un passaggio della motivazione della sentenza del Tribunale: "Un cittadino marocchino, dopo alcuni anni trascorsi nel nostro paese, pur avendo mantenuto dei legami con il paese d'origine, è dunque perfettamente in grado, pur conservando la propria cultura e le proprie origini, di rendersi conto dell'insopprimibilità in un paese civile di alcuni diritti fondamentali della persona umana, quali l'autodeterminazione".

2. *L'intervento giurisdizionale*

L'analisi degli interventi giudiziari, che segue, cerca di rintracciare gli orientamenti e i principi che con fatica e con contraddizioni sono stati elaborati. Serve a comprendere come la giurisprudenza ha comunque sinora affrontato questi casi e quali decisioni concrete ha preso; come si procede verso un modello di regolazione dei conflitti e dei rapporti per comporre le diversità sempre crescenti in una società irreversibilmente multi-etnica.

2.1. *L'imputabilità del minore straniero*

Uno dei primi ambiti nei quali i giudici avviarono una riflessione sulla diversità dei soggetti stranieri fu senz'altro quello dell'imputabilità e capacità di intendere e di volere, dei minori stranieri (nomadi in particolare) che negli anni '80 andarono a costituire una quota pari a circa un quarto del totale degli imputati minorenni. Sin dal primo emergere del fenomeno venne data particolare attenzione all'ambiente culturale di provenienza del giovane, rilevando come senza dubbio esso contribuisce grandemente alla strutturazione della personalità, allorquando si tratti di gruppi "sottoculturali" in riferimento alla cultura dominante (nomadi, stranieri di cultura arabo-islamica, africani subsahariani...) aventi regole sociali proprie a cui i componenti devono adeguarsi: e rilevando ancora che a volte "queste regole contrastano con quelle della cultura dominante per cui si attuano comportamenti chiaramente illeciti laddove, nell'ambiente di provenienza, questi sono o normali o tollerati, non suscitando in alcun modo allarme sociale all'interno del gruppo"³⁶.

Già in relazione ai minori italiani la giurisprudenza aveva elaborato il concetto di "incapacità di intendere e di volere da immaturità", fondata su elementi non più soltanto psichici (la patologia che esclude la capacità di intendere e di volere per l'adulto) ma anche sociopedagogici, relativi all'età evolutiva³⁷, strettamente connessa alla ipotizzabile consapevolezza del disvalore sociale dell'atto delittuoso contestato, consapevolezza che doveva considerarsi tanto maggiore quanto questo si ponga come lesione di regole etiche minime, attinenti alla tutela di beni primari (la vita, l'integrità personale, la libertà) dell'individuo³⁸.

³⁶ Corte d'appello di Venezia, sez. minori, 8.5.1998.

³⁷ Cassazione 28.7.1980, n. 9290; 6.11.1992, Rizzotto.

³⁸ Tanto che nello stesso soggetto l'imputabilità può sussistere o meno a seconda del tipo di reato commesso: Cassazione 9.11.1990, n. 14674.

Applicando tale criterio anche ai minori stranieri, in relazione ai reati contro il patrimonio si affermò che “la consapevolezza del disvalore di un’azione da parte di un minore non era affatto esclusa dall’influenza negativa esercitata dall’ambiente sottofamiliare, il quale può favorire l’insorgenza di propositi delittuosi, ma non vale certo a escludere l’imputabilità del minore stesso (nella fattispecie si trattava di un minore cresciuto in ambiente nomade)”³⁹ A diversa conclusione giunsero i giudici in relazione a reati a struttura più complessa, escludendo “la sussistenza dell’elemento psicologico nell’imputato del reato di utilizzazioni di radio ricetrasmittenti di tipo VHF... data la concreta impossibilità per un minore straniero di percepire l’antigiuridicità del fatto ascrittogli”⁴⁰; o considerando la sussistenza dell’ignoranza inevitabile “quale impossibilità dei minori di origine tunisina di venire a conoscenza del precetto penale sia per obiettive ed evidenti condizioni soggettive di inferiorità (analfabetismo, scarsa conoscenza della lingua italiana), che per una situazione di assoluto disagio, isolamento ed emarginazione comune a tutti gli immigrati del terzo mondo nel nostro paese” nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli allora vigenti articoli 17 e 142 Tulpas⁴¹.

2.2. La valutazione dei comportamenti genitoriali nei procedimenti a tutela del minore: abbandono, inidoneità, comportamenti pregiudizievole

Sono ancora i tribunali per i minorenni i primi ad affrontare in ambito civile la questione della diversità dei modelli di comportamento delle famiglie straniere. La legge n. 184 del 1983 aveva introdotto concetti, quali quello di abbandono morale e materiale e di inidoneità della famiglia naturale, evidentemente tratti sugli standard di comportamento delle famiglie italiane, che formalmente si dovevano applicare integralmente anche al minore straniero in stato di abbandono sul territorio dello Stato italiano⁴² e a quello oggetto di interventi di protezione. Va detto che i giudici minorili potevano utilizzare, nell’affrontare questi casi, l’esperienza ormai maturata nella trattazione delle situazioni familiari riguardanti i nomadi, non tutti anche se prevalentemente stranieri, situazioni almeno in parte sovrapponibili a quelle in cui si trovava parte degli immigrati extracomunitari.

³⁹ Cassazione penale 28.4.1983, n. 3739.

⁴⁰ Tribunale minorenni Genova, 14.11.1994, in “Foro italiano”, II, 1995, p. 274.

⁴¹ Tribunale minorenni Firenze, 27.9.1989, in “Foro italiano”, II, 1990, p. 192.

⁴² Ai sensi dell’articolo 37 (testo allora vigente) della legge n. 184/1983.

2.2.1. *Il concetto di abbandono*

L'applicazione di questa nozione "interna" di abbandono avvenne certamente nei primi casi di comparsa di minori stranieri giunti in Italia privi dei genitori, ma con il consenso di questi. A fronte del distacco volontario dal figlio, che secondo il metro di valutazione nazionale coincideva certamente con l'abbandono, i tribunali limitandosi a registrare il comportamento dei genitori (senza indagare sulle motivazioni dello stesso) ne traevano come conseguenza l'esistenza dello stato legale di abbandono⁴³ o aprivano comunque la procedura di accertamento del medesimo, salvo abbandonarla a fronte dell'evidenza dell'autonomia del minore.

Anche in relazione ai comportamenti di genitori presenti in Italia si è consolidata una giurisprudenza maggiormente attenta alle condizioni socioculturali degli stessi. Così l'abbandono venne escluso, considerando "le costumanze della mentalità dell'etnia di loro appartenenza" anche in relazione a genitori nomadi di nazionalità extra-europea i quali dopo aver affidato la figlia a un'altra famiglia si erano recati a visitarla poche volte e per poco tempo⁴⁴.

Conclusivamente si è affermato che non si deve arrivare alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, qualora non risulti un comportamento abbandonico volontario, ma "l'insoddisfacente attuarsi delle funzioni genitoriali sia riconducibile alle difficoltà di inserimento e sistemazione dei genitori, extracomunitari provenienti da un paese sottosviluppato del terzo mondo, in un contesto socio-economico caratterizzato da valori, costumi e tradizioni a loro estranei, qualora risulti l'impegno affettivo e, nei limiti delle loro possibilità, anche materiale verso la prole"⁴⁵.

Quanto a quest'ultimo aspetto, è importante l'affermazione che non possa essere addebitato ai genitori il fatto che gli ambienti in cui il minore e la sua famiglia sono costretti a vivere non assicurino un livello di vita decente: così si rifiuta di procedere all'adottabilità di un minore nomade nonostante la mancanza dei requisiti igienici minimali e delle necessarie strutture "poiché tali condizioni di disagio e di degrado non sono imputabili alla comunità dei nomadi, ma alle carenze ed ai ritardi dell'intervento pubblico"⁴⁶.

⁴³ Cfr. Tribunale minorenni Bari, 26.4.1989, in "Foro italiano", I, 1990, p. 1269.

⁴⁴ Tribunale minorenni Napoli, 17.10.1990, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1991, p. 644.

⁴⁵ Corte d'appello di Torino, sez. minori, 14.12.1993, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1994, p. 1254. Cfr. sulla nozione di abbandono, diversa per i bambini stranieri L. Guerci, Protezione dalle condizioni di pregiudizio e tutela dell'identità per i bambini stranieri, in "MINORIGiustizia", 3, 1999, p. 59.

⁴⁶ Tribunale minorenni Roma, 30.6.1992, H.N., in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1994, p. 63.

2.2.2. *Comportamenti pregiudizievole e inidoneità dei genitori*

Anche i concetti di inidoneità e di comportamento pregiudizievole hanno subito un adattamento nel tempo alle diverse condizioni delle famiglie straniere. In un primo momento si ritenne che i “modi di esercizio dell’ufficio paterno” non dovesse essere valutati secondo la legge straniera contraria all’ordine pubblico ma applicando la *lex fori* per dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale⁴⁷. Con altra significativa pronuncia dei giudici minorili, pur riconoscendo che il padre naturale (nella specie, tunisino) dimostrava costante e sicuro attaccamento il figlio, pure in presenza di una accertata assoluta inidoneità della madre naturale, si disponeva l’affidamento del minore a una struttura del servizio sociale per aver il padre “rivelato assoluta intransigenza nell’imporre al minore le proprie convinzioni culturali e religiose anche al di là del comune sentire del nostro paese e comunque, senza tener conto dell’interesse del minore avente diritto... ad essere educato alla tolleranza”⁴⁸.

Il cambiamento avvenuto nel corso degli anni '90 si è mosso principalmente su due assi: 1) la maggiore sensibilità verso la tutela delle minoranze culturali; e 2) la già esposta convinzione che le situazioni di disagio economico-culturali non possano essere risolte a colpi di interventi giudiziari. Si afferma, sotto il primo profilo, che “la condotta di genitori appartenenti ad una etnia e ad una cultura diverse dalla nostra (siano essi, o meno, extracomunitari) va valutata, in un contesto sociale ormai sempre più multirazziale quale è quello italiano, con riferimento ai costumi, alla sensibilità e ai modi di agire caratterizzanti la cultura e l’etnia stesse e, quindi, alla valenza diversa che ad una determinata condotta va riconosciuta a seconda della matrice etnica e culturale d’appartenenza”⁴⁹.

⁴⁷ Tribunale minorenni Bari, 4.6.1987, in “Rivista di diritto internazionale”, 1988, p. 226.

⁴⁸ Tribunale minorenni Catania, 28.1.1991, in “Rivista italiana di medicina legale”, 1993, p. 480.

⁴⁹ Tribunale minorenni Napoli, 14.11.1994, Sackey, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1997, p. 613. Conforme Tribunale minorenni Venezia, 1.10.1993, J. e altro, “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1994, p. 251: “nel valutare la condotta dei genitori facenti parte di comunità etniche minoritarie” e salvi sempre facendo gli interessi essenziali del minore occorre tener conto “dei postulati esistenziali e culturali cui i membri di tali comunità conformano ogni loro comportamento, nella genuina convinzione d’essere nell’ambito della normalità e di un’ancestrale, non sindacabile tradizione”.

Sotto il secondo profilo, di fronte al purtroppo frequente caso di minore nomade in “atteggiamento mendico”, i giudici denunciano la “ultroneità di un singolo provvedimento giudiziale, occorrendo, invece, dar luogo ad un ampio, organico, esaustivo programma politico-amministrativo teso ad assicurare ai membri delle minoranze etnico-culturali, presenti nel nostro paese, adeguata tutela”⁵⁰.

Non è dunque l'appartenenza a gruppi sociali aventi stili di vita diversi che va considerata in sé, ma gli effetti nel rapporto con i figli; perciò è stata ritenuta infondata e contraria all'interesse del minore l'opposizione, ex articolo 250 c.c., della madre italiana al riconoscimento richiesto dall'altro genitore, “peraltro alieno da gesti ed atteggiamenti prevaricatori e del tutto integrato nel tessuto socio-culturale italiano, qualora l'opposizione abbia a basarsi unicamente sull'etnia e sulla confessione religiosa di quest'ultimo (arabo di religione musulmana)” e sul conseguente timore, fra l'altro, dell'integralismo religioso e politico dei musulmani⁵¹.

Così la presenza di una relazione affettiva valida è considerata di maggior peso rispetto alle condotte illecite dei genitori, quali avere svolto attività lavorative abusive, aver riportato condanne per attività penalmente illecite⁵² e anche l'aver illegittimamente impiegato la minore presso l'azienda familiare⁵³.

2.3. *Gli aspetti penali dei comportamenti genitoriali: i maltrattamenti nei confronti dei minori, l'abuso dei mezzi di correzione, le mutilazioni sessuali*

Ben presto i comportamenti “anomali” dei genitori stranieri vennero all'attenzione anche dei giudici penali, chiamati a decidere se essi fossero da considerarsi leciti o meno. Le condotte presi in esame riguardavano principalmente l'impiego dei figli minori nell'accattonaggio o nella commissione di furti, oltre che le violenze “domestiche”, variamente qualificate come titolo di reato.

⁵⁰ Tribunale minorenni Napoli, 17.12.1997, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 1998, p. 591.

⁵¹ Cassazione 27.10.1999, n. 12077, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 2000, p. 614, che conferma le conformi decisioni del Tribunale per i minorenni e della Corte di appello di Milano.

⁵² Corte d'appello di Torino, sez. minori, 14.12.1993, cit.

⁵³ In una famiglia di origine cinese: Tribunale per i minorenni di Torino, decreto 27.7.1999, in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 2, 2000, p. 147.

2.3.1. *I maltrattamenti non violenti nei confronti dei minori*

Sin dall'inizio i giudici sembrano essere in bilico fra una concezione "oggettiva" del reato, che privilegia gli aspetti di fatto del comportamento, e una considerazione più ampia della relazione familiare che inquadri in modo "soggettivo" il comportamento. Così, per il pretore di Torino "integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'articolo 572 c.p. l'impiego abituale di figli minori nell'accattonaggio, dovendosi equiparare tale comportamento ad una ipotesi di maltrattamenti intesa come aggressione al bene della dignità delle persone"⁵⁴. Di diverso avviso sullo stesso caso è la Corte di appello che assolve i genitori, con sentenza confermata dalla Suprema Corte; mentre per il pretore la consapevolezza nei bambini "del cattivo trattamento riservato loro dai genitori è del tutto irrilevante", per i giudici di legittimità è essenziale nel delitto di maltrattamenti "il recepimento in chi lo subisce di un attacco al patrimonio morale, culturale del soggetto passivo [che determini] uno stato di sofferenza conseguente appunto ad umiliazioni, patimenti, afflizioni e disprezzo"⁵⁵; uno stato che doveva essere escluso nei minori i quali, dalle foto scattate dalla polizia giudiziaria, sembravano trarre motivi "se non di allegria, di distensione" da quella loro attività.

Questo orientamento sembra essere condiviso da altre pronunce per le quali "il semplice fatto di essere portato agli incroci cittadini a chiedere l'elemosina alle auto che passano" non è prova sufficiente che il bambino si trovi in quello stato di sofferenza necessario per poter ravvisare il reato di maltrattamenti "qualora ciò avvenga in un contesto di armonia ed affetto familiare"⁵⁶. Ma la stessa Suprema Corte ha poi dato una nuova impostazione al problema, imponendo al giudice di merito di indagare "fino a che punto l'asserita mancanza di prove di uno stato di umiliazione di patimenti non rappresenti piuttosto l'ennesimo riscontro alle devastanti conseguenze sullo sviluppo stesso di un'armonica personalità della vittima, per effetto del protratto 'disinteresse' (interessato?) da parte dei genitori alla salvaguardia dell'integrità della persona umana"⁵⁷.

⁵⁴ Pretura Torino, 4.11.1991, in "Cassazione penale", 1992, p. 1647; per il pretore "l'impiego abituale dei figli minori nell'accattonaggio ben può dar luogo ad un regime di vita lesivo della dignità personale dei minori stessi, indotti ad acquisire abitudini ed atteggiamenti di servilismo, di piaggeria, di falsità, di auto-commiserazione, che sono frontalmente contrari alla dignità della persona" e si traduce poi in una sostanziale strumentalizzazione dei figli stessi a scopi di guadagno economico dei coniugi.

⁵⁵ Cassazione 7.10.1992, Husejinovic, in "Giurisprudenza italiana", II, 1993, p. 582.

⁵⁶ Tribunale del riesame di Torino, ordinanza 3.11.1998, in "MINORIGiustizia", 2, 1998, p. 166.

⁵⁷ Cass. penale, sez. VI, 26.6.2002, n. 920, in "MINORIGiustizia", 1, 2002, p. 281.

Si giunge così ad una recente pronuncia della Cassazione⁵⁸, che prosegue su questa linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità. Diversi sono i passaggi essenziali della motivazione della sentenza n. 3419/2007. In primo luogo, oltre all'integrità fisica e psichica, si ritiene sanzionata dal disposto normativo l'aggressione ai "valori di decoro, di libertà morale": costituisce, perciò, reato il consentire, da parte dell'affidatario, che un minore trascorra la giornata nella vendita ambulante di piccoli oggetti, essendo così "sottratto agli interessi propri della sua età", mentre avrebbe diritto "di affrontare le tappe della sua crescita, con il supporto del soggetto affidatario, in modo equilibrato e sano", e venendo in tal modo violato "l'interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità". Da quanto appena detto, si conferma, in secondo luogo, come possano costituire reato anche i comportamenti omissivi, quali "la condotta della persona che costantemente si disinteressa del minore affidato alle sue cure e alla sua vigilanza". Si affronta, in terzo luogo, l'importante tema del possibile confronto/scontro tra opzioni culturali ed ordinamenti diversi: quelli propri dell'imputato e della persona offesa (provenienti entrambi dal Marocco) e quelli italiani. Se contrasto esiste, esso trova una soluzione nell'affermazione e nel prevalere dei principi proclamati dalla nostra Carta costituzionale, in particolare dei diritti fondamentali da essa tutelati: si richiamano, così, gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione. Da ultimo, la sentenza stabilisce che i fatti non rientrano nell'ipotesi di violazione del reato previsto dall'art. 671 c.p., "considerato che l'accattonaggio del piccolo Yassine è l'espressione di una più complessa condizione di vita riservata nel medesimo...", mentre l'ipotesi contravvenzionale "rappresenta un *minus* rispetto a quella di cui all'art. 572 c.p., che può eventualmente con essa concorrere"⁵⁹.

In sostanza, la sentenza n. 3419/2007 richiama ancora il concetto di sofferenza, ma tale elemento viene ritenuto eventuale e superfluo per valutare la sussistenza del reato in questione: dunque, secondo questo orientamento, in particolare quando persone offese sono i minori, occorre considerare il fatto nella sua oggettività.

⁵⁸ Cass. penale, sez. VI, 9.11.2006, n. 3419/2007, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2, 2007, p. 179. Il caso riguarda un dodicenne marocchino, convivente in Italia con uno zio, cui era stato affidato, minore che trascorreva le sue giornate vendendo piccoli oggetti per le strade (un'attività identificabile con l'accattonaggio) in luogo di frequentare la scuola; è bene sottolineare come tale attività avvenisse senza che vi fosse costrizione o, per quanto dato conoscere, anche solo induzione da parte dell'adulto e non risultava nemmeno che fosse esercitata a profitto di quest'ultimo.

⁵⁹ P.L. Zanchetta, Fazzoletti, spugnette, accendini e minori stranieri, in "Diritto, immigrazione. e cittadinanza", 2, 2007, p. 105.

Ritornano, sotto diverso profilo, sul problema della sussistenza o meno del reato di maltrattamenti alcune sentenze del Giudice dell'udienza preliminare di Palermo⁶⁰, relative a bambini bengalesi trovati a vendere fiori di sera nei ristoranti della città. Le sentenze permettono di riconsiderare le condotte dei genitori di famiglie straniere che, in condizioni di povertà e marginalità, utilizzano i loro figli, o consentono che altri li sfruttino, per attività certo non adatte alla loro età, quando non direttamente illecite.

Le sentenze offrono le prime risposte sul contrasto interpretativo che si era venuto a creare, (in questo caso si ipotizzava addirittura la riduzione in schiavitù) accogliendo la tesi dell'insussistenza degli elementi a sostegno anche dell'ipotesi di reato meno grave prevista dall'art. 572 c.p.

Ed infatti, nel caso del minore A.R., gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria si limitavano ad un unico controllo su strada da cui era emerso che il bambino, dell'età di dieci anni, alle ore 22,00 circa era intento a vendere fiori nei pressi di un ristorante del centro cittadino. Il GUP, pertanto, ha messo in risalto che le altre verifiche sulle condizioni di vita del minore non consentivano di ritenere abituale lo svolgimento di attività lavorativa in ore serali da parte dello stesso. Ciò perché, nell'assenza di altri controlli sul medesimo minore da parte della PG, le altre persone in grado di riferire elementi circa attività di abuso o sfruttamento del bambino avevano delineato una situazione di benessere psicofisico ed un rendimento scolastico di A.R. in linea con quello dei suoi coetanei, anche provenienti da famiglie di fasce sociali più agiate.

A conclusioni analoghe è giunto il GUP nell'altro caso del minore M.R., undicenne al momento del controllo della Squadra Mobile. Il giudice ha motivato il non luogo a procedere, rilevando che la persona offesa non aveva subito alcuna costrizione da parte dei genitori a vendere fiori per strada, attività svolta peraltro in modo sporadico ed in modo da non impedire lo svolgimento della sua esperienza scolastica o da condizionarne il rendimento, e che nemmeno erano risultate altre limitazioni indebite o violente della personalità del bambino.

Le sentenze, inoltre, permettono di effettuare una riflessione "nell'ambito del diritto penale sostanziale [sui] rischi offerti dalle nuove norme introdotte a protezione dei minori", con clausole troppo ampie, come l'art. 600 c.p., esempio di disposizione incriminatrice "a più fattispecie"⁶¹.

⁶⁰ Tribunale di Palermo, sezione del G.U.P., sentenza 8.5.2007 e sentenza 7.11.2007, in "Diritto, immigrazione. e cittadinanza", 1, 2008, pp. 201-204.

⁶¹ Fabrizio Vanorio, Bambini che vendono fiori: povertà, maltrattamenti o schiavitù?, commento alle sentenze sopra indicate, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 1, 2008, p. 113.

2.3.2. *I maltrattamenti violenti*

Quando, invece, all'interno del nucleo familiare il rapporto sia improntato a "vessazioni, minacce e violenze" nei confronti della moglie e/o dei figli, la giurisprudenza è portata a ravvisare il reato di maltrattamenti. In alcuni casi, se ne ricorrono le ipotesi, viene contestato anche il reato di riduzione in schiavitù⁶², come nel caso dello straniero accusato di avere comprato un ragazzino, utilizzandolo come accattone nelle pubbliche vie di città italiane, privandolo dei pantaloni in modo che fosse maggiormente evidente la malformazione alla gamba sinistra del bambino, al fine di impieptosire i passanti. L'imputato pretendeva tutto il guadagno del bambino e, di fronte alla ribellione dello stesso, lo minacciava in concorso con il coimputato, padre del bambino⁶³.

In tema di maltrattamenti la Suprema Corte ha sviluppato un orientamento consolidato, secondo il quale l'appartenenza ad una cultura radicalmente diversa è inidonea a escludere la configurabilità del delitto.

Così si è detto che "il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle sofferenza, prevaricazione e umiliazioni, costituenti fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza. Né l'elemento soggettivo del reato in questione può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascri-

⁶² La condizione di minorità del soggetto minore porta a ritenere punibili con il reato di riduzione in schiavitù l'utilizzazione sistematica di soggetti minori al fine di sfruttarli attraverso la costrizione sistematica al furto o all'accattonaggio (Corte Assise Firenze, 23.3.1993, in "Foro italiano", II, 1994, p. 298; conformi Corte di assise Milano, 18.5.1988, in "Foro italiano", II, 1989, p. 121; Ufficio indagini preliminari Milano, 8.3.1999, in "Foro Ambrosiano", I, 1999, p. 146).

⁶³ Nei fatti contestati la Corte di merito ritiene ravvisabile, oltre alla riduzione in schiavitù, il delitto previsto e punito dall'articolo 572 c.p., ponendo in evidenza che la comunità creata dall'imputato era certamente parificabile ad una famiglia di fatto, dal momento che i vari membri della comunità vivevano sotto lo stesso tetto e tra di loro intercorreva un legame di relazioni continuative e di consuetudini di vita affini a quelle di una normale famiglia legittima. La vicenda si trova descritta nella motivazione della sentenza di legittimità che conferma quella di merito: Cassazione 1.7.2002, n. 32363, in "Diritto e Giustizia", 41, 2002, p. 80.

vere la famiglia (art. 2 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, commi 1 e 2 Cost.) costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto, o di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili⁶⁴.

Più problematica appare la valutazione del consenso dell'avente diritto. Sul punto vi è una pronuncia giurisprudenziale importante: "Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli art. 29-31 Cost. (fattispecie in cui la scriminante del consenso dell'avente diritto era stata fondata sull'origine albanese dell'imputato e delle persone offese per le quali varrebbe un concetto dei rapporti familiari diverso da quello vigente nel nostro ordinamento) (Cassazione penale, sez. VI, 20. 10. 1999, n. 3398, Bajrami).

Tuttavia, la valutazione della Suprema Corte appare legata al caso concreto, in quanto pare difficile escludere la scriminante del consenso dell'avente diritto laddove uno stesso comportamento (ad esempio, l'imposizione del velo alla moglie e alla figlia) può costituire una vessazione o violenza, ovvero una libera scelta della persona.

2.3.3. *Le mutilazioni sessuali femminili*

Comportamenti genitoriali affini alle condotte di maltrattamenti, ma assai più di queste inscindibili dalla diversità del contesto culturale del paese di origine, sono le condotte di mutilazione sessuale, praticate sui maschi (circoncisione) e sulle femmine (escissione, infibulazione). In questi casi la condotta dei genitori sembra obbedire alla convinzione di adempiere ad un obbligo quantomeno morale se non giuridico, fortemente sentito anche dal punto di vista della disapprovazione sociale del gruppo di appartenenza. È vero, però, che il numero dei casi emersi (che si contano sulle dita di una mano) sono inversamente proporzionali all'interesse che la questione solleva, mentre non vi sono affatto dati condivisi sulla reale estensione del fenomeno nel nostro paese.

⁶⁴ Cassazione penale, sez. VI, 8.11.2002 – 8.1.2003, n. 55, Khouider.

Un caso affrontato dal Tribunale per i minorenni di Torino riguardava una bambina figlia di genitori nigeriani; era stata certificata la sottoposizione della bambina a mutilazioni agli organi genitali in Nigeria. Rientrata in Italia, in presenza di un grave ascesso nella zona genitale la bambina era stata ricoverata all'ospedale di Torino e il Tribunale per i minorenni interveniva immediatamente, allontanandola dai genitori. La successiva indagine sul nucleo familiare e le ulteriori informazioni sulle modalità con cui era stata effettuata l'operazione (non ricorrendo come spesso avviene a contesti privati fuori d'ogni controllo, ma presso una clinica statale) e su come poi la bambina era stata seguita dai genitori in ospedale, avevano evidenziato la positività della relazione familiare. La mediatrice culturale sottolineava che, secondo le tradizioni dell'etnia Edo cui appartenevano i genitori, una donna non sottoposta a un intervento del tipo di quello praticato alla minore viene mal considerata nella comunità e rischia di non trovare un compagno che la sposi, tanto è vero che questi interventi non sono sanzionati dalle autorità locali. Il Tribunale, quindi, riteneva che vi fossero le condizioni per riaffidare la bambina ai genitori, pur disponendo la prosecuzione della vigilanza da parte dei servizi⁶⁵. Anche il risvolto penale, iniziato con la denuncia per lesioni personali gravissime, si concluse con l'archiviazione. Il pubblico ministero, infatti, ritenne che mancassero le condizioni per legittimare l'esercizio dell'azione penale, considerato che i genitori "hanno inteso sottoporre la figlia a pratiche di mutilazione pienamente accettate dalle tradizioni locali (e, parrebbe, dalle leggi) del loro paese (la madre dichiarava di aver a suo tempo subito lo stesso tipo di intervento)"⁶⁶.

Diverso esito ha avuto, invece, l'azione penale nei confronti di un padre egiziano, separato dalla moglie italiana e da questa accusato di avere effettuato in Egitto nel 1995 due interventi di mutilazione sessuale sui figli minori di entrambi i sessi, praticando l'infibulazione della bambina e la circoncisione del figlio maschio. Anche in questo caso l'intervento era stato effettuato da personale medico del luogo. La vicenda penale si chiudeva con un patteggiamento, in relazione al quale il Tribunale di Milano non rilevava motivi di proscioglimento e riteneva corretta da qualificazione giuridica dei fatti come lesioni personali gravi⁶⁷.

⁶⁵ Tribunale per i minorenni di Torino, decreto 17.7.1997, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2, 2000, p. 140.

⁶⁶ Il provvedimento penale è riportato da M. Bouchard, *Dalla famiglia tradizionale a quella multi-etnica e multiculturale*, cit., p. 19.

⁶⁷ Il padre chiedeva l'applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. nella misura di anni 2 di reclusione con sospensione condizionale: Tribunale di Milano, sentenza 25.11.1999, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2, 2000, p. 148. Vedi anche

Pur non avendo avuto allo stato risvolti penali, va segnalato un ultimo caso di MGF che ha interessato il Tribunale per i minorenni di Bologna⁶⁸. Il caso descritto nel provvedimento in oggetto è sintomatico. Riguarda una ragazza di sedici anni di famiglia egiziana, fuggita da casa perchè promessa in sposa dai genitori. Il Tribunale per i minorenni agisce per maltrattamenti comprensivi di mutilazione genitale. Infatti, A. avrebbe subito una infibulazione in Egitto con conseguenze fisiche tuttora rilevabili: il certificato medico in atti rivela all'esame obiettivo "completa assenza delle piccole labbra e del clitoride", con riferita difficoltà di minzione.

Dalla vicenda emerge un quadro di povertà e di marginalità in cui vive la famiglia; una situazione, l'esperienza dimostra, in cui più facilmente l'attaccamento o la riscoperta dei valori tradizionali è in realtà un "alibi identitario" per i migranti, sia di prima che di seconda generazione. Dalla vicenda, però, emerge soprattutto la piena rottura, quasi l'inconciliabilità delle visioni della vita espresse dalla ragazza e dai suoi genitori. A. non vuole andare in sposa ad un connazionale in un matrimonio combinato: si allontana da casa per fuggire al futuro deciso da altri. I genitori sembrano incapaci di assumere il punto di vista della figlia: per loro la fuga di A. è soprattutto un disonore. A. vuole studiare; il padre non vuole perché ritiene la donna inferiore. A. teme per la sorellina Z. e la preoccupazione non sembra infondata, senza pensare che di fronte all'intervento esterno nei rapporti familiari il padre potrebbe decidere la rottura completa con la società ospitante e il ritorno in Egitto. La posizione del tribunale per i minorenni di fronte a questa frattura non può che essere dalla parte della ragazza, preoccupandosi di tutelare anche la sorellina.

Il tribunale per i minorenni, si è detto, ritiene pregiudizievole nei confronti delle ragazze il comportamento dei genitori nel suo complesso (sono in corso anche ulteriori accertamenti in relazione ad una vecchia cicatrice rettale che è stata riscontrata sulla minore). La mutilazione genitale, in questo quadro, sembra essere correttamente considerata solo uno degli elementi: non è la circostanza di aver fatto operare la figlia in Egitto che rende pregiudizievole la condotta del padre, e tuttavia tale decisione rivela la sua concezione della donna, e la condizione in cui A. dovrebbe vivere secondo i suoi progetti. Ma l'infibulazione, comunque, è considerata in sé un danno grave, tanto che il pericolo (motivato) della sottoposizione alla pratica della sorellina, pur in assenza degli altri elementi di pregiudizio, è sufficiente per disporre l'affidamento di Z. al servizio sociale e per esplicitare il divieto ai genitori delle minori di sottoporre le figlie a pratiche che comportano lesioni corporali e mutilazioni.

quanto riportato da T. Pitch, *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 3, 2001, p. 502.

⁶⁸ Tribunale per i minorenni Bologna, decreto 8.5.2006, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 4, 2006, p. 175.

Rispetto a questa situazione, nel gennaio del 2006 si è provveduto a emanare una nuova legge sulle mutilazioni genitali femminili, la n. 7/2006. La novella legislativa impone una riflessione, dato che dal punto di vista penale non appariva così necessaria e urgente: come ricordava uno dei componenti della Commissione al momento della votazione: “la normativa che sta per essere definitivamente approvata potrebbe, per certi versi, essere ritenuta giuridicamente superflua in ragione nel fatto che la fattispecie delle lesioni gravissime e relativa sanzione penale sono già conosciute dal codice penale ed in tale ambito potrebbero essere ricomprese le condotte considerate dal disegno di legge”⁶⁹.

Dunque, nonostante la condotta fosse già prevista e punita dal codice penale, nonostante i fatti a cui essa è astrattamente applicabile siano rarissimi, la legge è stata fortissimamente voluta. E la previsione di una apposita figura di reato ha un elevato valore simbolico. All’interno della legge si trovano dichiarazioni di principio che ripropongono pedissequamente risoluzioni e pareri delle istituzioni internazionali e vi sono previsioni di generico impegno nella prevenzione; sul piano tecnico, la scelta di creare una figura autonoma di reato ha come non ultimo effetto quello di ridurre di molto l’efficacia delle circostanze attenuanti e quindi il potere del giudice di adeguare la pena all’entità del fatto. Anche l’aspetto preventivo è però largamente carente: soprattutto mancano previsioni di salvaguardia delle donne che intendano sottrarsi o sottrarre le proprie figlie a queste pratiche, sia che già si trovino nel nostro paese sia che vogliano entrarvi: in particolare manca la previsione della possibilità di concedere asilo alle donne immigrate soggette a tali rischi. Se davvero la finalità della legge è “prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”, non si comprende come si possa respingere alla frontiera o rimpatriare nel suo paese la donna che si sia allontanata dai paesi di maggiore diffusione di queste pratiche proprio per sottrarre se stessa o le figlie alle mutilazioni.

Nell’unico caso di applicazione della legge sinora avvenuto, e non ancora arrivato a sentenza, relativo ad un arresto eseguito nel gennaio 2006 a Verona, si sono comunque evidenziate già in fase di indagini preliminari notevoli contraddizioni tecnico-giuridiche (sin da subito previste dai commentatori delle disposizioni) che hanno portato a tre modifiche del capo d’imputazione.

⁶⁹ Dichiarazione di voto del senatore G. Calvi, al verbale della Commissione Giustizia, seduta del 22.12.2005. Il senatore peraltro preannuncia il suo voto favorevole.

2.3.4. *La circoncisione maschile*

Non è vi è, nel nostro ordinamento, una norma specifica che legittimi o criminalizzi la circoncisione, per cui la valutazione penale va fatta secondo le norme ordinarie. Vi era un unico caso che trattò direttamente la rilevanza penale di questa pratica: in quella circostanza si è proceduto per il reato di lesioni, come si è ricordato prima, in relazione al padre egiziano. Una recente sentenza del Tribunale di Padova⁷⁰ ha affrontato molti aspetti interessanti. Il fatto oggetto della sentenza è molto semplice: il piccolo F., neonato di appena un mese, venne portato dalla madre S. al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova. Il neonato era affetto da una emorragia prepuziale molto importante, tanto da configurare secondo i medici una condizione di attuale pericolo di vita. S., immigrata nigeriana, riferì al medico di guardia che la sera precedente il bambino era stato sottoposto a circoncisione rituale da parte di una conoscente, una persona solita praticare questo genere d'interventi. Per quanto riguarda i motivi per cui si praticò la circoncisione, emerge dagli atti che si trattò di "una circoncisione rituale determinata da ragioni di natura non religiosa, dato che la madre è una cristiana cattolica praticante". Al dibattimento, infatti, depose un sacerdote cattolico del luogo, che spiegò che si trattava "di una pratica ampiamente diffusa in molte culture africane, ed anche nella comunità nigeriana di religione cattolica di Padova, comunità di cui fa parte l'imputata. La circoncisione è praticata in casa da persone che formano la propria esperienza direttamente sul campo".

Il pubblico ministero ha contestato a S. i delitti di concorso in lesione dolosa grave ed esercizio abusivo della professione medica; e per quest'ultimo reato è stata condannata. Premesso che nessuna norma di legge individua espressamente quali siano gli atti riservati ai medici, il giudice ritiene decisiva la constatazione che la circoncisione si risolve in una menomazione dell'integrità fisica che non può prescindere dall'attenta valutazione delle condizioni del soggetto che la subisce, per le potenziali conseguenze negative che potrebbero aversi sulla sua salute; né, scrive il giudice, "S. può invocare a propria scusa usanze invalse nella propria comunità, o nel proprio paese di origine... L'ordinamento giuridico può e deve esigere che un genitore presti la massima attenzione alla salute del proprio figlio, e quindi richiedere che una legittima pratica tradizionale sia eseguita con modalità tali da garantire la sicurezza del minore".

⁷⁰ Tribunale di Padova, 9.11.2007, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2, 2008, p. 163, con commento di L. Miazzi e A. Vanzan, *Circoncisione maschile: pratica religiosa o lesione personale*, ivi, p. 67.

La motivazione è condivisibile: una volta accertate le gravi potenzialità dannose della pratica, è bene nell'interesse del bambino che a operare sia un medico. Per giungere a questa conclusione, però, il Tribunale compie una scelta giuridica e culturale implicita, ma fondamentale: quella di considerare lecito nel nostro ordinamento l'atto di circoncisione maschile senza finalità terapeutiche. Il giudice ne è consapevole, quando rileva che è contestata non la liceità di un intervento di circoncisione maschile in quanto tale, ma che l'intervento possa essere compiuto da personale non medico. Sotto questo aspetto, la pronuncia appare in linea con la sentenza 15.3.2007, n. 17741 della Cassazione: giudicando un medico che aveva operato un intervento di circoncisione presso una clinica privata convenzionata, senza necessità terapeutica ma solo per motivi religiosi, pur ponendo a carico del SSN i relativi costi, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere i reati di truffa aggravata continuata e di concorso in falso ideologico in atto pubblico continuato, senza porre in discussione la liceità dell'intervento in sé.

Quanto al reato di lesioni, si osserva in sentenza, sulla scorta dei pareri tecnici, che qualora correttamente effettuata la circoncisione non produce menomazioni o alterazioni nella funzionalità sessuale riproduttiva maschile: essa "consiste in un atto di disposizione del corpo che determina sì una sua modificazione irreversibile, ma consentita, perché non causa una diminuzione permanente dell'integrità fisica, né appare altrimenti contraria alla legge, ordine pubblico e buon costume". Poiché l'imprevista ed inarrestabile emorragia è sicuramente un evento non voluto, si rileva, la lesione che ne è derivata è addebitabile alla madre a titolo di colpa per avere scelto con imprudenza l'operatrice chiamata a compiere la circoncisione, senza rivolgersi ad un esercente la professione medica. Poiché il delitto di lesione colposa grave non è perseguibile d'ufficio, l'azione penale è improcedibile e la madre viene prosciolta.

Anche in questo caso la sentenza stimola una riflessione sulla liceità della circoncisione: l'opinione prevalente, fatta propria dalla sentenza, sembra essere quella dell'irrelevanza penale della pratica: nonostante produca una modificazione irreversibile del corpo, nonostante possa avere conseguenze gravi, nonostante la mancanza di consenso del soggetto leso, il cui assenso è assorbito dalle scelte culturali e religiose dei genitori. Anche qui, però, a nostro avviso la questione meriterebbe un approfondimento. Non va dimenticato che, nell'unico precedente, un Tribunale ha condannato per il reato di lesioni aggravate un padre che aveva fatto circoncidere il figlio all'estero. Certo, si è trattato di una sentenza resa a seguito di patteggiamento, quindi con una delibazione a volte sommaria del fatto e della sua qualificazione giuridica: ma rimane lo spazio per riflettere se per escludere il reato sia necessario il consenso di uno solo o di entrambi i genitori; che forma debba avere tale consenso; se non debba addirittura intervenire un organo esterno alla famiglia per autorizzare l'intervento...

2.4. *L'uso del velo*

Pur senza giungere a provocare crisi istituzionali come in altri paesi, l'utilizzo del velo⁷¹ e più in generale degli abiti propri di altre culture ha rappresentato un problema anche in Italia. Ci si limiterà qui a prendere in considerazione l'utilizzo del velo per motivi religiosi da parte delle donne musulmane, sotto il profilo della loro libertà di indossarlo e della reazione delle istituzioni, accennando al pericolo che esso possa essere usato per costrizione familiare e/o religiosa.

Va chiarito che in Italia l'utilizzo del velo non è reato e, in particolare, che esso non è vietato dalla legge n. 152/1975, meglio nota come Legge Reale, la quale originariamente puniva all'art. 5⁷² chi, munito di casco protettivo o col volto altrimenti coperto, partecipava a pubbliche manifestazioni. Dunque, tutt'altro il bene giuridico protetto: "La norma, nell'intenzione dei suoi proponenti, non era rivolta ai motociclisti, ma esclusivamente a coloro che con sempre maggiore frequenza scendevano nelle strade e nelle piazze per protestare contro il governo..."⁷³. Due anni dopo il Parlamento varava la legge n. 533/1977, la quale modificava la norma secondo il testo tuttora vigente: "È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 800.000".

La norma non trovò applicazione neppure dopo la modifica anche se vi fu il tentativo di applicarla anche a coloro che viaggiavano con autovetture con i vetri oscurati: la Cassazione, ritenne però che il travisamento doveva riferirsi alle persone e non alle cose o ad altri oggetti inanimati.

La legge è stata "riscoperta" dopo trent'anni indirizzandola, però, ad un ben diverso "tipo d'autore": non più il manifestante politicizzato, bensì

⁷¹ Utilizzo il termine "velo" consapevole e proprio per la genericità dello stesso, intendendo comprendere tutti i vestiti destinati alla copertura delle donne nella religione islamica: *abaya, burqa, chador, chadri, haik, hijab, niqab*.

⁷² Che si riporta per comodità: "è vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentesi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila".

⁷³ G. Scarpari, *La legge Reale, il burqa e il 'comune sentire del popolo'*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 1, 2006, p. 78.

la “donna musulmana dal volto coperto”⁷⁴. Così veniva denunciata alla Procura della Repubblica di Treviso una donna che “vestiva secondo la propria tradizione religiosa” e che veniva segnalata, malgrado fosse stata ugualmente identificata, per il reato di cui all’art. 5 citato; il Giudice per le indagini preliminari ritenne che l’aver indossato il proprio abito tradizionale costituisse il “giustificato motivo” previsto dalla legge, e su conforme richiesta del P.M., archiviava il caso⁷⁵.

La legge è stata modificata nel pacchetto antiterrorismo varato alla fine di luglio 2005, ma, nonostante gli annunci in tal senso, nessuna nuova norma si occupava del *burqa* e del *chador*; la legge n. 155/2005, infatti, all’art. 10, comma 4 bis, si limitava ad aumentare la pena per il solito art. 5 della legge Reale⁷⁶, mantenendo così la scriminante del “giustificato motivo”.

In un altro caso vi è stato un provvedimento del Comune di Azzano Decimo: il Sindaco in qualità di ufficiale di governo emanava un’ordinanza che ordinava di adeguarsi alle norme che fanno divieto di comparire mascherati in luogo pubblico, espressamente includendo tra i “mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” anche “il velo che copre il volto”.

I giudici amministrativi annullano l’ordinanza, rilevando anzitutto che il Sindaco, in quanto organo del Comune, non aveva nella specie competenza ordinaria e generale. Si rimarcava, poi, che l’ordinanza sindacale in questione pretendeva, in pratica, di effettuare una sorta di interpretazione autentica delle norme di legge, e cioè un’operazione che, anche quando viene effettuata dal legislatore – che è l’unico soggetto a ciò competente –, nessun dubita avvenga con atto avente lo stesso valore di quello interpretato. “Pretendere che invece il Sindaco di un Comune possa farlo con atto addirittura privo di carattere provvedimentale sembra attuare un ulteriore ed inammissibile svilimento della funzione di fatto usurpata: è evidente che, per questa fondamentale parte, la disposizione di legge richiamata viene ad essere indiscutibilmente novata: infatti all’ordine (di legge) di non usare mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento della persona si sovrappone l’ordine (sindacale) di considerare tali – a

⁷⁴ *Ibidem*, p. 79: “Evidentemente, se, nell’attuale corsa a riscrivere la storia, gli anni 70 sembrano infestati solo da masse di giovani col fazzoletto sul volto (il pas-samontagna di negriana memoria), le città del Nord sembrano ora popolate da numerose donne arabe coperte dal *burqa*: il “nemico” opera sempre in maniera occulta, solo che ora sembra aver cambiato natura (e addirittura genere)”.

⁷⁵ I due provvedimenti sono pubblicati in “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 1, 2006, pp. 176 ss.

⁷⁶ Ora “Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro”.

prescindere da ogni altra interpretazione – anche i tradizionali veli tipici delle donne musulmane comprensivi di *burqua* e *chador*⁷⁷.

A parte questa prospettiva, l'uso del velo da parte delle donne e delle ragazze di religione islamica è venuto alla luce per l'utilizzo del velo in diverse forme da parte di studentesse: le reazioni delle istituzioni sono state diverse. In alcune scuole le ragazze sono state accettate in classe, nella maggior parte invece sono state invitate a dismettere l'abito, il che, in alcuni casi, ha portato all'abbandono della scuola. Da questo punto di vista si potrebbe ipotizzare un comportamento pregiudizievole dei genitori, che impediscono alle figlie di frequentare la scuola: ma non risulta che il Tribunale per i minorenni sia stato interessato sotto questo profilo.

2.5. *L'appartenenza ad altre culture come circostanza di altri reati*

L'appartenenza ad una cultura diversa viene in rilievo anche, in collegamento alla commissione di reati, come elemento sulla base del quale concedere o negare una circostanza aggravante.

Una serie di pronunce significative sono succedute a un fatto avvenuto in provincia di Padova nel 2004⁷⁸: un padre marocchino viene accusato dell'omicidio della figlia Kaoutar di 19 anni, a seguito di percosse; il motivo stava nel fatto che il padre aveva avuto l'impressione che la figlia (che egli aveva promesso in sposa ad un connazionale che si trovava in patria), nonostante il suo veto, si vedesse ancora con un giovane marocchino con il quale Kaoutar aveva in passato instaurato un'affettuosa amicizia. Il padre voleva sapere dalla figlia se stessero ancora insieme e se avessero avuto rapporti sessuali. Kaoutar, terrorizzata ed indebolita nelle forze dalle numerose percosse ricevute, rispose di sì ed il padre la picchiò ancora più violentemente, provocandone la morte.

Da un lato, all'imputato sono concesse le attenuanti generiche in ragione della sua incensuratezza e delle condizioni regolari di vita sul territorio nazionale; dall'altro si contestano le circostanze aggravanti dei motivi abietti e futili.

Il giudice di primo grado ritiene che l'episodio riveli un motivo abietto ("picchiare a sangue la figlia non solo per sapere se la relazione

⁷⁷ Così il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 645/2006, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 1, 2007, pp. 208 ss.

⁷⁸ Tribunale di Padova, sezione del G.U.P., sentenza n. 446 del 9.6.2005; Corte d'Appello di Venezia, sentenza 9.1.2006, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 4, 2006, pp. 202 e 208, con un commento di Lorenzo Miazzi, "*Violenza familiare fra causa d'onore e motivo futile*", *ivi*, p. 63.

con Braim durava ancora, ma anche per indurla ad accettare con tutte le conseguenze del caso un matrimonio che la ragazza non aveva voluto e che era stato combinato per mero interesse”). La Corte d’appello – integralmente confermata dalla Cassazione – ritiene, invece, che con tale connotazione non sia etichettabile il comportamento reattivo del Lhasni: “L’imputato ha oggi chiaramente proposto alla Corte lagunare il suo modo di intendere e gestire la famiglia, l’onore familiare, il rispetto della parola data: circostanze tutte che, pur inidonee a escludere la futilità (per le ragioni che si diranno), sono sicuramente sufficienti ad escludere il giudizio di abiezione in quanto fondato su sensazioni di ripugnanza, turpitudine e spregevolezza, che nella specie non ricorrono”.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto anche l’esistenza del motivo futile (la cui peculiare caratteristica, secondo la giurisprudenza, è data dalla enorme sproporzione tra il motivo e l’azione delittuosa) secondo un giudizio assai severo: “Diviene così importante valutare il substrato culturale e l’ambiente in cui vive ed ha agito l’autore del fatto. Nel caso di specie, trattasi di persona di cultura mussulmana che, col pretesto di una apparente legittimazione derivante dalla religione islamica, aderisce a modelli di vita in cui vi è una disparità di trattamento tra uomo e donna, essendo quest’ultima per consuetudine, secondo regole arcaiche, assoggettata all’arbitrio della famiglia patriarcale tribale che dispone di lei come una proprietà e non la considera come persona.

Tale situazione, però, è oggi sempre più rara in ambienti islamici moderati, come il Marocco, essendoci un lento processo di occidentalizzazione, favorito anche dai *mass media* che tendono alla globalizzazione. Un cittadino marocchino, dopo alcuni anni trascorsi nel nostro paese, pur avendo mantenuto dei legami con il paese d’origine, è dunque perfettamente in grado, pur conservando la propria cultura e le proprie origini, di rendersi conto dell’insopprimibilità in un paese civile di alcuni diritti fondamentali della persona umana, quali l’autodeterminazione. Se, ciò nonostante, egli reagisce con inaudita violenza a fronte di una ribellione della figlia allo stato di soggezione, la sua condotta diventa, non già espressione di una cultura arcaica, ma di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, della quale non tollera l’insubordinazione (si veda il ri-guardo Cass, Sez 1, 25/10/1997)”.

La Corte d’appello conferma tale valutazione, ritenendo “pur apprezzato il rigore educativo, il senso dell’onore e l’estremizzato senso della famiglia dell’imputato, che si versi in una situazione socio-culturale – comunque la si apprezzi anche dall’ottica di un cittadino marocchino – non idonea a ridurre la forbice di valori tra “morte di una figlia disobbediente” e “autorità e cultura paterna violate”.

2.6. *Una riflessione conclusiva*

Ripensando alle caratteristiche del caso, viene da riflettere che ciò che “nel nostro sistema” (come lo definisce la Corte) vale oggi, non valeva appena ieri. Sono passati solo 25 anni da quando una legge (l. 5 agosto 1981, n. 442) ha abrogato l’art. 587 c.p. (Omicidio e lesione personale a causa di onore), il quale, lo ricordiamo, statuiva: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.

Basterebbe questo dato per far riflettere sulla velocità dei cambiamenti sociali: venticinque anni fa il legislatore considerava la tutela dell’onore familiare, leso dalla scoperta della relazione illegittima della figlia, un motivo di alto valore morale, così da riconoscere nel perturbamento psichico dell’agente, ossia nello stato d’ira determinato dall’offesa all’onore, una causa tale da ridurre la pena massima per l’assassinio della figlia dall’ergastolo a soli sette anni di reclusione. Venticinque anni dopo, nelle stesse circostanze (ricordiamole: Lhasni scopre, dalla confessione della figlia ottenuta con le percosse, che questa ha rapporti sessuali con un coetaneo pur essendo promessa in sposa ad un altro: la picchia, allora, fino a provocarne la morte) il giudice ritiene che non sia scriminante la adesione ad altre culture che richiamano valori diversi dalle “regole etico-culturali valutative condivise ed espresse dalla collettività” (quella italiana di oggi, chiaramente). Inoltre, il giudice ritiene che se, come nel caso di specie, “la forbice di valori tra ‘morte di una figlia disobbediente’ e ‘autorità e cultura paterna violate’ riveli un’abissale sproporzione, quei valori possano ben essere qualificati come motivi futili”.

Dobbiamo concludere che il “fine di evitare il disonore che si riteneva derivare dalla notorietà di una illegittima relazione carnale”⁷⁹ di una donna della famiglia, che venticinque anni fa in Italia portava ad una forma attenuata di omicidio punita con una pena edittale lieve (e quasi mai scontata), oggi è motivo futile e porta ad aggravare la pena stessa?

La domanda invita a non attribuirsi facilmente condizioni di superiorità giuridica o sociale; a non sentirsi, insomma, troppo “civiltà superiore” rispetto alla “loro”: eravamo inferiori anche “noi”, venticinque anni fa... E invita a pensare che nel campo familiare i cambiamenti sociali del nostro paese, che sono stati davvero profondi e rapidi, devono essere assorbiti in pochi anni da un immigrato che porta con sé una cultura molto diversa e vive drammaticamente, anche come questione identitaria, la sussistenza per lui di più sistemi giuridici che gli impongono azioni e soluzioni diverse.

⁷⁹ Così diceva Francesco Antolisei.

Le sentenze emesse dai giudici italiani in casi di questo tipo, dunque, sono in realtà una cartina di tornasole del *nostro* modo di pensare e di vedere. Certo, il contrasto che emerge da casi come quello in oggetto non potrebbe essere più netto e feroce: il motivo di questo delitto, le motivazioni degli altri delitti di questo genere compiuti da genitori musulmani (obbligo religioso, tutela dell'onore e della famiglia, principio di autorità) che per essi sono così importanti, così primari e prevalenti su ogni altro da condurre all'assassinio della figlia, sono per noi non solo (e ci mancherebbe altro) minusvalenti rispetto al valore della vita umana, ma così ri-provevoli da essere considerati abietti e futili?

Certo, non interessa al giudice il fatto che l'imputato sia italiano o straniero, cristiano o mussulmano, perché sono tutti uguali coloro che sono giudicati. Ma solo fino a quando l'uguaglianza formale non copre una condizione che nella sostanza merita diversificazione. Allora diventa rilevante, più di quanto lo sia sempre, la personalità dell'imputato e, in particolare, per l'aspetto che interessa: il suo essere immigrato. I migranti, infatti, come si è detto sopra, vivono al confine fra due culture e due "diritti"⁸⁰; e così, come usano ogni giorno elementi dell'una e dell'altra cultura, così in realtà ogni momento si confrontano con le norme di comportamento e le relazioni dell'uno e dell'altro sistema normativo. Nelle società multiculturali, infatti, interagiscono non solo diverse culture, ma diverse dimensioni del diritto; per cui le persone sono interessate nello stesso momento da più norme che – a diverso livello, ma in competizione fra loro – pretendono di regolare i loro comportamenti.

Sia chiaro che non interessa fare una valutazione, critica o adesiva, alla decisione dei giudici nei singoli casi: ogni processo è una storia complessa, che conosce solo chi giudica. Preme invece ribadire che il giudice che affronta simili questioni deve tenere conto di tutto questo. Deve tenere in considerazione, valorizzare con il giusto peso, ma anche criticare e contrastare i modelli culturali diversi dal nostro e i loro effetti. Deve tenere conto della situazione di interlegalità dello straniero, specie in campi sensibili come i rapporti familiari, la pratica religiosa, *etc.*, senza creare un diritto personale discriminatorio o di favore. Compito, difficile, complesso, che obbliga ad un supplemento di indagine e di riflessione: ma è questo il nuovo ruolo del giudice nella società multiculturale.

⁸⁰ Uso qui il termine "diritto" in senso atecnico, ben oltre i caratteri distintivi tradizionali, nell'accezione ampia utilizzata dai giuristi interessati al pluralismo, comprensivo dei principi culturali, religiosi e giuridici diversi di cui l'immigrato è portatore.